

Dopo l'accordo con l'Italia la Svizzera attende i decreti attuativi degli elenchi

Fisco, black list da aggiornare

Sconto sulle sanzioni per chi accede alla voluntary

DI GIUSEPPE PINTAUDI
E STEFANO LOCENTE

La prossima entrata in vigore dell'accordo bilaterale Italia-Svizzera comporterà una serie di importanti conseguenze sui rapporti fiscali tra i due paesi. L'effetto più immediato sarà l'equiparazione della Svizzera a un paese white list ai fini della procedura di Voluntary disclosure così come previsto dalla legge n. 186 del 15 dicembre 2014 (con le conseguenze riassunte nella tabella sottostante). Per quanto riguarda l'eliminazione della Svizzera dalle black list previste, ad altri fini, dalla legislazione fiscale italiana (black list persone fisiche di cui al dm 4 maggio 1999; black list Cfc di cui al dm 21 novembre 2001; black list indeducibilità componenti negativi di reddito di cui al dm 23 gennaio 2002), sarà necessario attendere appositi provvedimenti ministeriali di aggiornamento delle liste predette. Emanati tali provvedimenti la Svizzera non sarà più soggetta, per esempio, all'indeducibilità dei costi, alla tassazione per trasparenza secondo la disciplina cfc e, per le persone fisiche, non

Gli effetti dell'accordo con la Svizzera				
Paesi black list	Termini di accertamento	Tassazione	Sanzioni a seguito di vd	
Quadro RW	10 Anni	//	3% ¹	4,5% ²
Redditi	• Infedele dichiarazione: 8 anni • Omessa dichiarazione: 10 anni	Aliquota marginale Irpef	150% ³ 180%	
Rendimenti finanziari	• Infedele dichiarazione: 8 anni • Omessa dichiarazione: 10 anni	Forfettario ⁴ Analitico ⁵	//	

1. A condizione che: a) Le attività devono essere trasferite in Italia o in stati membri Ue o stati See che consentano scambi di informazioni; b) le attività emerse erano o sono detenute in Italia o in stati Ue e See; c) l'autore delle violazioni rilascia all'intermediario estero che detiene le attività l'autorizzazione a trasmettere alle autorità italiane tutte le informazioni necessarie per la disclosure. Tali sanzioni potranno usufruire di una ulteriore riduzione a 1/3 della sanzione irrogata in applicazione di eventuali istituti deflativi del contenzioso tributario;

2. In tutti gli altri casi. Le sanzioni sul quadro RW potranno usufruire di una ulteriore riduzione a 1/3 della sanzione irrogata in applicazione di eventuali istituti deflativi del contenzioso tributario;

3. Le sanzioni per infedele od omessa dichiarazione potranno usufruire di una riduzione a 1/6 della sanzione irrogata in applicazione di eventuali istituti deflativi del contenzioso tributario. Inoltre potrebbero essere previste ulteriori riduzioni in caso di cumulo giuridico;

4. Metodo di calcolo previsto, su richiesta del contribuente, per i soli conti pocket (la cui media delle consistenze delle attività finanziarie per ciascun periodo di imposta oggetto della collaborazione volontaria non ecceda il valore di 2 milioni di euro);

5. Metodo di calcolo previsto in tutti gli altri casi.

opererà la presunzione di redditività prevista dal dl 78/2009. Ai fini della voluntary disclosure l'accordo bilaterale (da firmarsi entro il 2 marzo) produrrà «immediatamente» una serie di conseguenze decisamente favorevoli per il contribuente che voglia aderire alla regolarizzazione. In particolare, le sanzioni irrogate per le violazioni della normativa sul monitoraggio saranno ridotte nella misura della metà del mi-

nimo (ove ricorrano specifiche condizioni come indicato nella tabella sottostante) o nella misura del minimo ridotto di un quarto (in tutti gli altri casi). Tali sanzioni potranno usufruire dell'ulteriore riduzione di un

terzo a seguito dell'applicazione di eventuali istituti deflativi del contenzioso. Per fare un esempio, la sanzione minima per le violazioni sul monitoraggio è stabilita nella misura del 6% del valore delle attività non dichiarate. In caso di regolarizzazione la predetta sanzione potrebbe essere ridotta fino all'1% del valore di dette attività. Per quanto riguarda invece la regolarizzazione dei redditi sottratti a tassazione, rimane fermo l'obbligo di versare le imposte dovute a suo tempo. Tuttavia le relative sanzioni subiscono una prima riduzione a un quarto del minimo edittale per effetto della normativa in commento, e possono essere ulteriormente ridotte fino a 1/6 in caso di acquiescenza all'accertamento. Infine, la sanzione così determinata, potrebbe essere ridotta nuovamente in caso di applicazione del cumulo giuridico. Per esempio, in caso di infedele dichiarazione le sanzioni potrebbero essere irrogate nella misura del 25% dell'imposta non versata. Detta sanzione, come già scritto, potrebbe subire ulteriori sensibili riduzioni in applicazione del cumulo giuridico.

terzo a seguito dell'applicazione di eventuali istituti deflativi del contenzioso. Per fare un esempio, la sanzione minima per le violazioni sul monitoraggio è stabilita nella misura del 6% del valore delle attività non dichiarate. In caso di regolarizzazione la predetta sanzione potrebbe essere ridotta fino all'1% del valore di dette attività. Per quanto riguarda invece la regolarizzazione dei redditi sottratti a tassazione, rimane fermo l'obbligo di versare le imposte dovute a suo tempo. Tuttavia le relative sanzioni subiscono una prima riduzione a un quarto del minimo edittale per effetto della normativa in commento, e possono essere ulteriormente ridotte fino a 1/6 in caso di acquiescenza all'accertamento. Infine, la sanzione così determinata, potrebbe essere ridotta nuovamente in caso di applicazione del cumulo giuridico. Per esempio, in caso di infedele dichiarazione le sanzioni potrebbero essere irrogate nella misura del 25% dell'imposta non versata. Detta sanzione, come già scritto, potrebbe subire ulteriori sensibili riduzioni in applicazione del cumulo giuridico.